

REGOLAMENTO (CEE) N. 2716/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1993

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2681/93 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei

prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽⁹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2681/93, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.